



Università degli Studi di Cagliari

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(Reg. n° 8/948 del 12/12/2017)

Tra

L'Università degli studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', in persona della Dott.ssa Maria Silvana Congiu, Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio, delegata dal Magnifico Rettore Prof. Maria Del Zompo rappresentante legale, in data 11/05/2015

e

la società / ente Università Popolare Anidra CF/ partita IVA 01583350515
con sede legale in Località Casali 3 – Borzonasca (GE) - 16041
d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato da Vincenzo Paolo Bendinelli
nato/a a Roma il 26/02/1952

premessso che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

lll

- l'art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;
- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha convenuto di adottare le Linee Guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento emanate il 24 gennaio 2013 in cui le regioni e le province autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto;
- la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n° 44/11 del 23 ottobre 2013, ha recepito l'accordo del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 92/2012.
- con Decreto Rettorale n° 392 del 7/02/2014 il Regolamento d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento extracurricolari è stato adeguato alla nuova disciplina.

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture laureati provenienti dall'Ateneo di Cagliari, che abbiano conseguito il titolo da meno di 12 mesi, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture, fatto salvo il limite massimo previsto dalle medesime norme.

ART 2

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 34-36 della legge n° 92/2012 e in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida allegate alla Deliberazione Regionale n° 44/11 del 23 ottobre 2013, è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili.

L'erogazione deve essere garantita dal soggetto ospitante o attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

ART. 3

I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. d), della l. 196/97 e dell'art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148, non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro.

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, il tirocinante nella sua attività di formazione è supportato sia da un tutor dell'Università che da un tutor aziendale, quest'ultimo indicato dal soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.

Per ciascun tirocinante, accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale ;
- obiettivi formativi, modalità di svolgimento del tirocinio, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- i riferimenti delle strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'orario del tirocinio non deve superare l'ottanta per cento dell'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

ART. 5

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M.

Am

10/10/1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante, nei casi previsti dalla legge n° 296 del 27/12/2006 e successive integrazioni, è tenuto ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria per l'attivazione dei tirocini promossi tramite la presente Convenzione.

ART. 6

La presente Convenzione ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

(timbro e firma)



(timbro e firma)

